

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/192 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2021****che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 5, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione⁽²⁾ specifica le informazioni che gli enti creditizi devono notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
- (2) Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, le informazioni specificate nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 dovrebbero essere maggiormente dettagliate. È inoltre necessario aggiornare alcuni riferimenti agli atti giuridici per garantire la certezza del diritto.
- (3) Le informazioni fornite dall'ente creditizio con la notifica di passaporto per una succursale dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che l'autorità competente dello Stato membro d'origine sia in grado di effettuare una valutazione accurata e completa dell'adeguatezza dell'ente creditizio a svolgere le attività per le quali è presentata la notifica di passaporto. A tal fine le informazioni fornite dovrebbero indicare la data di inizio prevista di ogni attività, anziché limitarsi alla data di inizio prevista delle attività principali. Analogamente, il piano finanziario contenente le previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni dovrebbe includere le ipotesi su cui è fondato.
- (4) Al fine di aumentare l'efficienza nell'identificazione dell'ente creditizio nella comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante o nella comunicazione tra lo Stato membro d'origine o lo Stato membro ospitante e l'ente creditizio interessato, le informazioni fornite dall'ente creditizio alle autorità competenti dovrebbero indicare il codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio e l'identificativo della persona giuridica, se disponibile.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

